

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1238 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2017****che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 dicembre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese («Cina») in seguito a una denuncia presentata il 25 ottobre 2016 da EUROFER («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni acciai anticorrosione.

1. PRODOTTO IN ESAME

- (2) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese.
- (3) Gli acciai anticorrosione sono costituiti da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

- quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi;
- quelli solo laminati a caldo o a freddo.

- (4) Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94).

2. RICHIESTA

- (5) La richiesta di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è stata presentata dal denunciante il 24 maggio 2017. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché a decorrere dalla data di registrazione si possano applicare misure nei confronti di tali importazioni.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17.

3. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- (6) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
- (7) Il denunciante sostiene che la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame continua a essere oggetto di dumping e che gli importatori erano a conoscenza di pratiche di dumping che si sono protratte a lungo e hanno arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Il denunciante sostiene inoltre che le importazioni cinesi stanno arrecando un pregiudizio all'industria dell'Unione e che vi è stato un sostanziale aumento del livello di tali importazioni anche dopo il periodo dell'inchiesta, il che comprometterebbe gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping, se questo dovesse essere applicato.
- (8) La Commissione ritiene che gli importatori effettivamente fossero, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza delle pratiche di dumping degli esportatori. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova prima facie al riguardo, come chiaramente indicato nell'avviso di apertura del presente procedimento ⁽¹⁾. La versione non riservata della denuncia stimava un margine di dumping del 50 % per le importazioni cinesi. Le prove del dumping contenute nella denuncia si fondano su un confronto tra i valori normali, stabiliti in base alle informazioni sui prezzi di un produttore del Canada (scelto come paese di riferimento), e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione. Il prezzo cinese all'esportazione è stato determinato in base ai dati indicati dai produttori esportatori cinesi sul mercato dell'Unione dall'agosto 2012 all'aprile 2016.
- (9) Data l'entità del dumping che potrebbe essere praticato, è ragionevole supporre che gli importatori siano, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza della situazione.
- (10) Il denunciante ha inoltre fornito, sia nella denuncia sia nella richiesta di registrazione, elementi di prova sufficienti sotto forma di comunicati stampa che descrivono le pratiche di dumping degli esportatori cinesi e che, prima facie, gli importatori non avrebbero potuto né dovuto ignorare. La domanda di riesame menzionava anche le misure di difesa commerciale, tra cui l'antidumping attualmente applicabile nei paesi terzi.
- (11) Dall'apertura del procedimento nel dicembre 2016, confrontando la media dei volumi delle importazioni mensili fra ottobre 2015 e settembre 2016 (il periodo dell'inchiesta) e quella dei volumi delle importazioni fra gennaio e aprile 2017 (il periodo successivo all'apertura) si può osservare un ulteriore aumento di oltre il 50 %. Da ulteriori elementi di prova prima facie risultano aumenti delle quote di mercato e dell'entità delle scorte.
- (12) Nella denuncia vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del pregiudizio arrecato, e nelle comunicazioni effettuate nel quadro dell'inchiesta, compresa la richiesta di registrazione, vi sono prove dell'ulteriore pregiudizio che deriverebbe da un persistente aumento di tali importazioni. Tenuto conto del momento in cui si verifica, è probabile che l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping e altre circostanze (quali l'eccesso di capacità in Cina e la politica dei prezzi degli esportatori cinesi che risultano dalla denuncia iniziale) potrebbero compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo. La prospettiva dell'apertura dell'attuale procedimento e l'andamento delle importazioni cinesi in termini di prezzi e volumi rendono inoltre probabili un ulteriore aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie e un rapido accumulo delle scorte da parte degli importatori.

4. PROCEDURA

- (13) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (14) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

⁽¹⁾ GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17 (punto 3 dell'avviso di apertura).

5. REGISTRAZIONE

- (15) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano rispettate le condizioni necessarie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (16) Il denunciante stima nella denuncia un margine medio di dumping del 50 % circa e un margine medio di vendita sottocosto compreso fra il 37,8 % e il 41,0 % per il prodotto in esame. Per quanto concerne la Cina, l'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di svendita sottocosto stimato in base alla denuncia, vale a dire fra il 37,8 % e il 41,0 % sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (17) I dati personali raccolti nell'ambito della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di acciai resistenti alla corrosione, originari della Repubblica popolare cinese, costituiti da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, esclusi quelli:

— di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi;

— solo laminati a caldo o a freddo,

e attualmente classificati ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 and ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94).

Le importazioni sono sottoposte a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
